



## **ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DISCIPLINARE PER GLI INTERVENTI EROGATIVI**

Il presente documento disciplina le procedure per lo svolgimento dell'attività istituzionale riferita alla presentazione di progetti da soggetti terzi, all'istruttoria delle richieste finalizzata alla selezione di iniziative di utilità sociale, adeguatamente strutturate, meritevoli per contenuti, rilevanza, originalità e specificità. Sono inoltre definite le condizioni e le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a contributo.

### **Art. 1) Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo**

- 1.1 La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito "Fondazione") può erogare contributi nei settori di attività previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto della Fondazione, esclusivamente a favore di enti pubblici, enti privati che non perseguono finalità di lucro, ed enti ecclesiastici, che svolgono attività coerenti con le finalità statutarie della Fondazione. Ai sensi della vigente normativa di settore (D. Lgs. 17/5/1999, n. 153, e successive modificazioni) la Fondazione non può erogare contributi, direttamente o indirettamente, ad enti con fini di lucro, né in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 e delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24/3/2006, n. 155, oltre che delle proprie imprese o società strumentali. Inoltre, la Fondazione non eroga contributi a favore di: singole persone fisiche, partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali o di patronato. Non saranno favorevolmente considerate richieste provenienti da sodalizi, ancorché autorevoli ed ispirati ai principi del servizio, qualora ne siano esponenti persone che per condizioni patrimoniali o posizioni raggiunte si mostrino in grado di provvedere autonomamente.
- 1.2 Per gli enti e organismi cui la Fondazione partecipa istituzionalmente, al contributo annuale ordinario può accompagnarsi un ulteriore eventuale contributo straordinario solo per progetti che la Fondazione potrà ritenere "strategici" nel quadro complessivo delle iniziative di pubblica utilità promosse.
- 1.3 Gli enti, le istituzioni, le associazioni anche sfornite di personalità giuridica, purché non rientranti nelle categorie di cui al punto 1.1, sono ammessi a presentare domanda di contributo su progetti rientranti nei settori di attività previsti dalla vigente normativa generale (D. Lgs. 17/5/1999, n. 153, e successive modificazioni) e dallo statuto della Fondazione.
- 1.4 L'ente richiedente dichiara la propria conformità alle disposizioni contenute nel dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 - "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", garantendo infine per le altre organizzazioni eventualmente coinvolte nell'attività oggetto della richiesta rivolta alla Fondazione.
- 1.5 Il beneficiario decade inoltre dal diritto a presentare progetti o all'utilizzo del contributo messo eventualmente a disposizione dalla Fondazione, qualora si sia verificata la perdita dei requisiti soggettivi del beneficiario stesso o vi sia un procedimento di annullamento o di revoca del riconoscimento della personalità giuridica assegnata.

### **Art. 2) Procedura per la presentazione di progetti**

- 2.1 La Fondazione esamina le richieste di contributo nel rispetto delle scadenze temporali fissate dagli Organi della Fondazione, comunicate sul sito internet alla sezione dedicata.
- 2.2 Per presentare richiesta di contributo alla Fondazione, è necessario:
  - compilare on line il modulo di richiesta contributo presente sul sito web della Fondazione
  - recapitare alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Via Farini, 15 - 40124 Bologna) anche la copia cartacea del modulo di richiesta contributo, stampata e firmata in tutte le sue parti dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata degli allegati necessari. In assenza di tale documentazione, ivi compresi gli allegati, la Fondazione non può considerare la richiesta.
- 2.3 I progetti pervenuti alla Fondazione vengono esaminati nel rispetto delle scadenze di cui sopra. Fa fede la data di consegna o di spedizione postale del modulo a supporto cartaceo, debitamente sottoscritto.
- 2.4 I termini di presentazione dei progetti possono essere suscettibili di variazioni.

Si consiglia pertanto di consultare il sito web della Fondazione ([www.fondazioneclarisbo.it](http://www.fondazioneclarisbo.it)) nel quale sono pubblicate le modalità di presentazione. Tramite il proprio sito la Fondazione può rendere note altre eventuali condizioni per la presentazione delle istanze, anche sul piano tecnico, ivi comprese specifiche tipologie di intervento o la definizione del piano di spesa dei progetti con l'esclusione di particolari tipologie di oneri. Si segnala al riguardo l'inammissibilità delle seguenti tipologie di costo: di struttura (personale dipendente, consulenze, spese di coordinamento, spese ordinarie, spese di viaggio, spese di rappresentanza, altri oneri assimilabili), campagne pubblicitarie, campagne di raccolta fondi, materiali di consumo. Sono escluse le spese per la realizzazione di convegni salvo casi particolari che la Fondazione, per oggetto dei temi trattati, potrà ritenere.

2.5 Ove la Fondazione operi in un settore utilizzando lo strumento del bando per progetti, saranno privilegiate quelle domande di contributo che siano rivolte a costruire e realizzare il progetto in conformità agli obiettivi previsti dal bando stesso.

### **Art. 3) Impegni di comunicazione**

3.1 Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione:

- a) ogni eventuale modifica del progetto o iniziativa scelta, inerente agli obiettivi da raggiungere, alle metodologie, ai tempi, alle fasi, alla durata e alle eventuali variazioni al piano economico, ivi compresa la sua copertura e le fonti di finanziamento proprie e di terzi;
- b) ogni eventuale modifica agli assetti dell'organizzazione del soggetto richiedente/beneficiario dell'erogazione.

Qualora i fatti di cui ai punti sopra si verificassero successivamente ad una determinazione di accoglimento, già assunta dalla Fondazione, la Fondazione stessa si riserva di compiere una nuova istruttoria che potrà concludersi con la conferma dell'intervento, ovvero con la revoca anche parziale del medesimo.

3.2 L'ente richiedente è tenuto a comunicare nel "modulo di richiesta" l'assenza di trattenute sull'eventuale contributo che la Fondazione potrà destinare alla realizzazione del progetto presentato. Le somme eventualmente assegnate dalla Fondazione sono infatti esclusivamente destinate alla copertura degli oneri previsti nel piano economico presentato, ovvero a specifici oneri che la Fondazione stessa potrà determinare. Il mancato rispetto di questo vincolo comporta l'inammissibilità della richiesta e l'eventuale inosservanza del principio, la revoca delle somme eventualmente assegnate.

### **Art. 4) Trasparenza e motivazione delle scelte adottate**

La decisione della Fondazione circa l'accoglimento o meno della domanda di contributo viene comunicata per iscritto al richiedente e il mancato accoglimento viene sinteticamente motivato.

Stante la riconosciuta natura privatistica della Fondazione e dell'attività di erogazione dei contributi della stessa, non si applica la normativa di cui alla Legge 7/8/1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La trasparenza dell'attività erogativa della Fondazione viene comunque assicurata nei modi e nelle forme tempo per tempo risultanti anche dal sito web della medesima.

### **Art. 5) Attività istruttoria e concessione del contributo**

5.1 Esperita congrua istruttoria della domanda, la Fondazione assume la decisione circa la concessione del contributo, che potrà essere anche nel senso di un accoglimento solo parziale.

5.2 In sede di istruttoria, la Fondazione si atterrà ai seguenti principi da essa determinati in via generale:

- **cofinanziamento:** in relazione ad un impegno finanziario diretto del richiedente, e/o alla presenza di altre fonti di finanziamento, di norma nella misura del 50% del costo complessivo del progetto. La Fondazione inoltre considera la consistenza patrimoniale, reddituale e la dimensione organizzativa del soggetto richiedente (se di natura privata): non sono ammesse richieste di organizzazioni private in cui sia uno squilibrio fra il patrimonio disponibile, la struttura organizzativa e la consistenza anche economica del progetto presentato. I costi del

personale proprio del richiedente o quote di costi generali di funzionamento non verranno considerati facenti parte del co-finanziamento.

Nel caso di progetti pluriennali il contributo eventualmente deliberato dalla Fondazione potrà essere erogato in quote scalari, maggiori all'inizio e minori alla fine del periodo, al fine di consentire un rapido avvio e, in seguito, l'acquisizione di finanziamenti esterni.

- reciprocità: intesa come rispetto delle promesse delineate nel progetto e con riferimento alle esigenze di rendicontazione, verificabilità, trasparenza e pubblicità da parte del richiedente e dei destinatari finali del contributo. In relazione all'esigenza di eticità, viene tenuto conto delle previsioni statutarie dell'organizzazione richiedente, anche con riguardo alla gratuità delle cariche sociali e alle figure che ricoprono le cariche medesime;
- non ripetitività nell'assegnazione dei contributi ai medesimi beneficiari: nel senso che una precedente concessione di contributo a favore dello stesso richiedente, per progetti diversi o per la medesima finalità, non legittima alcun affidamento alla prosecuzione per lo stesso o per diverso ammontare. Non è ammissibile la reiterazione di richieste già in passato esitate in modo non favorevole e, di norma, il medesimo richiedente può presentare un unico progetto nel corso dello stesso anno;
- sussidiarietà: con riguardo all'attitudine a promuovere azioni in rete con altri soggetti, alla compresenza di iniziative pubbliche in atto o in fase di elaborazione nello specifico ambito di riferimento della richiesta, alla comprovata esperienza nell'area di intervento in cui richiede il contributo;
- solidarietà: quale attenzione ad interventi altruistici, di riduzione del disagio e di più diretto beneficio a destinatari ultimi dell'intervento;
- territorialità: in quanto la Fondazione opera statutariamente in via prevalente e prioritaria nel territorio di Bologna e della sua provincia. Le domande provenienti dalle zone nelle quali già operano per statuto altre fondazioni di origine bancaria sono ammissibili all'istruttoria solo se presente il cofinanziamento della fondazione locale, ovvero ove ne venga riconosciuta la particolare significatività nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

5.3 La Fondazione, qualora ne ravvisi la necessità, formalizza i rapporti con i destinatari mediante sottoscrizione di apposita convenzione. Anche in mancanza, la relativa regolamentazione si fonda sul contenuto della domanda oggetto di accoglimento, nonché sui documenti ad essa allegati incluso il presente testo.

5.4 La Fondazione può autonomamente deliberare che l'erogazione del contributo abbia luogo mediante una propria Società Strumentale: in questo caso la Società Strumentale subentra alla Fondazione in tutte le fasi della procedura di seguito descritta, alla quale si atterrà, con identici poteri e facoltà, rimanendo comunque subordinata alle determinazioni che potrà assumere la Fondazione in qualsiasi momento.

5.5 La Fondazione potrà se del caso condizionare la concessione del richiesto contributo alla utilizzabilità da parte della Fondazione stessa e/o di sue Società strumentali - comunque per finalità non lucrative, e secondo modalità e tempistiche da concordarsi - del patrimonio artistico o documentale oggetto dell'intervento o comunque da esso interessato.

## **Art. 6 Monitoraggio degli interventi e erogazione delle somme deliberate**

6.1 La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione a saldo del contributo, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario, il corretto andamento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. Il beneficiario, nel rispetto del principio di reciprocità, ha l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione in itinere che saranno attivate dalla Fondazione. Nel caso in cui l'organizzazione beneficiaria non collabori all'attività in questione e non fornisca la documentazione richiesta, per violazione del principio di reciprocità si applicano le previsioni di cui al successivo art. 7.4.

- 6.2 Le erogazioni possono avvenire, a seconda dei casi e comunque su decisione della Fondazione, in una unica soluzione o in più soluzioni, in linea con la percentuale di cofinanziamento assegnata dalla Fondazione, per stati di avanzamento del progetto o dell'iniziativa, da documentarsi con apposite relazioni opportunamente documentate redatte dai beneficiari, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute. L'erogazione a saldo, al termine dell'iniziativa, potrà avere luogo una volta acquisita la relazione conclusiva che consenta di verificarne la congruità rispetto al progetto o all'iniziativa presentati. E' ammessa in via straordinaria, previa verifica istruttoria a cura della Fondazione, la concessione di anticipi sulle spese previste nel progetto, da dichiarare e documentare, circostanziandone la necessità. Il Beneficiario che riceve somme in anticipo deve documentare, una volta impiegate le somme ricevute, il relativo impiego alla Fondazione che si riserva il conseguente esame istruttorio al fine di verificare il corretto utilizzo.
- 6.3 Le relazioni e connessa documentazione, di cui al punto 6.2, da rendersi secondo modalità indicate dalla Fondazione, comunque dovranno dar conto della realizzazione del progetto o dell'iniziativa finanziata dal contributo, nonché in via analitica delle relative spese sostenute e/o da sostenersi sulla base di specifici impegni assunti; dovranno altresì dar conto della avvenuta attuazione delle concordate modalità di evidenziazione del contributo della Fondazione.
- 6.4 Nei casi in cui l'ente beneficiario affidi a terzi attività previste nel progetto, occorre che tale previsione sia fin dall'origine (e quindi in sede di richiesta del contributo) resa nota alla Fondazione e da questa approvata.
- 6.5 La concreta erogazione delle somme deliberate, una volta portate a buon fine le necessarie verifiche, è effettuata dalla Fondazione a favore dell'ente beneficiario su conto corrente bancario intestato all'ente medesimo ed intrattenuto, di norma, presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. o presso altri Istituti del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ove l'ente beneficiario non fosse correntista nel richiamato Gruppo, fatti salvi specifici vincoli o condizioni ostative, è invitato a provvedere.

#### **Art. 7) Termine di utilizzabilità del contributo e decadenza del rapporto**

- 7.1 In assenza di diversa indicazione da parte della Fondazione, il contributo concesso dovrà essere utilizzato e rendicontato dall'ente richiedente entro un anno dalla data di comunicazione dell'assegnazione dello stesso. Ciò vale anche per i progetti pluriennali, con riferimento alle singole annualità che compongono l'intervento nella sua interezza. In caso di mancato utilizzo entro tale termine, la Fondazione – salvo apposita richiesta corredata da motivata giustificazione, che dovrà comunque riportare l'assenso della Fondazione medesima - procederà allo storno dello stanziamento disposto. La Fondazione può valutare, caso per caso, la concessione di un periodo di tempo più ampio per l'utilizzo del contributo accordato, ferma restando la decadenza in caso di mancato rispetto del termine fissato.
- 7.2 Ove risulti dai giustificativi prodotti che il costo del progetto è inferiore a quanto previsto nel piano economico presentato con la domanda di contributo, o che i giustificativi presentati, in tutto o in parte, non sono ammissibili, la Fondazione, qualora ritenga ugualmente meritevole di contribuzione il progetto così risultante, potrà ridurre l'importo del contributo stesso; qualora, al contrario, lo ritenga non più meritevole, darà luogo alla revoca dell'intero contributo.
- 7.3 Nell'ipotesi in cui al richiedente siano riconosciute entrate ulteriori o contributi di altri Enti, dallo stesso non precedentemente dichiarati, il contributo assegnato può essere revocato, oppure ridotto in misura proporzionale all'ammontare delle entrate non preventivate.
- 7.4 Più in generale, in caso di verifica di risultati non corrispondenti alle finalità dell'erogazione, inadempimenti, ritardi nella realizzazione, mancati chiarimenti o di mancato invio di documentazione richiesta anche nel corso dell'attività di monitoraggio, la Fondazione può deliberare, anche in corso di realizzazione del progetto finanziato, di revocare i finanziamenti ancora da erogare, e di escludere il destinatario da contributi per un periodo di tempo fino a quattro anni.
- 7.5 La Fondazione esclude dalle spese rendicontate, gli oneri che evidenziano un diretto beneficio, sotto qualsiasi forma, a favore di persone fisiche con funzioni di amministrazione e/o controllo delle

organizzazioni destinatarie dei contributi assegnati. Qualora ciò venisse rilevato, la Fondazione, oltre a non procedere al riconoscimento della somma nella relativa quota-parte, si riserva di ridefinire o revocare l'intervento. Sempre con riferimento alla composizione delle spese, le opere eseguite su prestazione volontaria non possono assumere un valore economico, in quanto per propria natura gratuite, e pertanto non possono essere ammesse alla composizione del piano di spesa dell'intervento.

- 7.6 In caso di revoca del contributo per importo superiore a quanto precedentemente erogato, come pure in caso di revoca o risoluzione disposta dopo l'erogazione a saldo per accertate irregolarità nella documentazione presentata, il beneficiario è tenuto alla immediata restituzione della relativa somma, con l'applicazione di interessi legali dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca a quella di effettivo rimborso. In ogni caso resta fermo il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione del rapporto.
- 7.7 In caso di revoca, riduzione o risoluzione del rapporto è esclusa una responsabilità della Fondazione verso terzi destinatari di impegni assunti dal beneficiario.

---

*Testo aggiornato all'art. 4 in data 27/04/2016 (determinazione del Collegio di Indirizzo)  
Il presente Disciplinare sarà aggiornato alle nuove disposizioni introdotte con il Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione approvato dal Collegio di Indirizzo il 27 aprile 2016 (art. 20)*